



4893/19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ne

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

CV 001

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Presidente -
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -
- Dott. LOREDANA NAZZICONE - Rel. Consigliere -
- Dott. ROSARIO CAIAZZO - Consigliere -

FALLIMENTO

Ud. 05/02/2019 - CC

R.G.N. 17650/2017

CV 4893
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17650-2017 proposto da:

TECNOGRAFICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

- ricorrente -

contro

GENIUS LOCI PUBLISHING COMPANY SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

- controricorrente -

4256/19

avverso la sentenza n. 2825/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.

RILEVATO

- che Tecnografica s.r.l. propone ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano del 22 giugno 2017, con cui è stato accolto il reclamo *ex art. 18 l. fall.* avverso la sentenza di declaratoria del fallimento della Genius Loci Publishing Company s.r.l. in liquidazione, emessa dal Tribunale di Milano su istanza della creditrice, odierna ricorrente;

- che la corte d'appello, per quanto ancora rileva, ha affermato che:
a) alla stregua della verifica dei requisiti di non fallibilità *ex art. 1 l. fall.*, operata dalla corte del merito, risulta che la società non ha superato i limiti di cui alla predetta norma; *b)* resta irrilevante la mancata produzione, innanzi al tribunale, della documentazione contabile della società, nonché l'approvazione e conseguente deposito dei bilanci solo in coincidenza con la pronuncia della sentenza di fallimento, purché, come nella specie, essa sia pienamente attendibile e comprovi la presenza delle condizioni di non fallibilità della società;

- che si difende con controricorso la società intimata;

- che la ricorrente ha depositato anche la memoria;

- che all'adunanza del 9 ottobre 2018 la causa è stata, con ordinanza interlocutoria, rinviata alla data odierna, non essendo stata la precedente adunanza comunicata alla controricorrente;

- che, quindi, anche questa ha depositato la memoria;

CONSIDERATO

- che i tre motivi deducono rispettivamente: 1) la violazione o falsa applicazione degli artt. 2478-*bis*, commi 1 e 2, e 2435, comma 1, c.c., nonché 3 Cost., perché in tal modo la sentenza impugnata ha permesso lo “scavalco degli adempimenti” di legge; 2) la violazione o falsa applicazione dell’art. 15, comma 4, l. fall., in quanto la società non aveva depositato i bilanci nel termine assegnato dal tribunale; 3) l’omesso esame di fatto decisivo, consistente nella tardività del deposito di detti bilanci in giudizio;

- che i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono manifestamente infondati;

- che, invero, questa Corte ha da tempo chiarito come, nelle impugnazioni della sentenza dichiarativa di fallimento, relativamente ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, che ha modificato l’art. 18 r.d. n. 267 del 1942, ridenominando tale mezzo come «reclamo» in luogo del precedente «appello», non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c.: ne consegue che il debitore, benché non costituito avanti al tribunale, può indicare anche per la prima volta, in sede di reclamo, i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all’art. 1, 2° comma, r.d. n. 267 del 1942 (*e multis*, Cass. 22 aprile 2015, n. 8226; Cass. 6 giugno 2012, n. 9174; Cass. 5 novembre 2010, n. 22546);

- che è stato, altresì, precisato come *«la prova circa l’insussistenza dei requisiti dimensionali può essere fornita per la prima volta in sede di reclamo con ogni mezzo e quindi anche con prove costituite, in ipotesi, dopo la dichiarazione di fallimento, così come avrebbe potuto essere fornita con una relazione di parte redatta nello stesso lasso temporale. D’altra parte, se addirittura il tribunale potrebbe non dichiarare il fallimento, pur a fronte della rimessione degli atti ex art. 22, c. 4, l.fall. qualora ritenesse venuto meno alcuno dei presupposti necessari, non si vede*

perché non dovrebbero essere presi in esame in sede di reclamo documenti decisivi non esaminati in precedenza in quanto formati successivamente» (Cass. n. 9174/2012, cit.);

- che, nel caso di specie, la corte d'appello ha fatto corretta applicazione di detti principî;

- che, inoltre, il riconoscimento della possibilità per il reclamante di formare e produrre documenti rilevanti ai fini della decisione, per la prima volta, in sede di reclamo esclude qualsiasi rilevanza – ai fini della declaratoria di fallimento – della non corretta osservanza della disciplina dettata dal codice civile circa il deposito dei bilanci di una s.r.l.;

- che, infine, la motivazione esposta dalla impugnata decisione palesa come essa abbia esaminato pienamente il fatto della tardiva produzione documentale;

- che le spese seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte costituita, di euro 4.100 (di cui euro 100 per esborsi), oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2019.

Il Presidente

(Francesco Antonio Genovese)

